




**SETTORE TECNICO
AREA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE
ED URBANISTICA**

**REGOLAMENTO
PER L'INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI PER LA
RADIOFREQUENZA**

*(RADIODIFFUSIONE
E RADIOCOMUNICAZIONE)*

COMUNE DI
LUMBIATE





Comune di Limbiate
Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA RADIOFREQUENZA

*(RADIODIFFUSIONE
E RADIOCOMUNICAZIONE)*

INDICE

Premessa	5
Art. 1 <i>Oggetto del regolamento</i>	6
Art. 2 <i>Ambito di applicazione</i>	6
Art. 3 <i>Localizzazione degli impianti</i>	6
Art. 4 <i>Norme progettuali per l'installazione</i>	7
Art. 5 <i>Programmazione delle installazioni</i>	8
Art. 6 <i>Procedure autorizzative per l'installazione degli impianti</i>	8
Art. 7 <i>Obblighi di comunicazione</i>	10
Art. 8 <i>Comunicazione per l'esercizio di impianti di potenza al connettore non superiore a 7 W</i>	11
Art. 9 <i>Comunicazione per l'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale</i>	12
Art. 10 <i>Comunicazione per l'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione</i>	12
Art. 11 <i>Regime transitorio per impianti esistenti</i>	11
Art. 12 <i>Risanamenti</i>	12
Art. 13 <i>Modalità di controllo</i>	15
Art. 14 <i>Sanzioni per l'accertamento di violazione al presente regolamento</i>	15
Art. 15 <i>Durata del Regolamento</i>	15

Allegati

N. 1 Cartografia.	00
N. 2 Contrassegno da impiegare per la segnalazione delle aree delimitate.	00
N. 3 Dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato rispetto al progetto presentato e di osservanza alle prescrizioni.	00
N. 4 Comunicazione di variazione nella titolarità di impianto di telecomunicazione o radiotelevisione.	00
N. 5 Comunicazione di disattivazione dell'impianto di telecomunicazione e radiotelevisione.	00
N. 6 Comunicazione di variazione delle caratteristiche tecniche e/o delle modalità d'impiego dell'impianto di telecomunicazione o radiotelevisione.	00
N. 7 Comunicazione relativa all'esercizio di impianto ad uso radioamatoriale.	00
N. 8 Dichiarazione di variazione nella titolarità dell'impianto di telecomunicazione o radiotelevisione.	00
N. 9 Comunicazione di disattivazione dell'impianto di telecomunicazione e radiotelevisione.	00
N. 10 comunicazione di variazione delle caratteristiche tecniche e/o delle modalità d'impiego dell'impianto di telecomunicazione o radiotelevisione.	00

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA RADIOFREQUENZA (RADIODIFFUSIONE E RADIOCOMUNICAZIONE)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 2/4/2002.

Premessa

Le recenti direttive nazionali in materia di telecomunicazioni hanno creato condizioni di offerta plurima del servizio con un conseguente proliferare di nuovi impianti e stazioni per le telecomunicazioni e la telefonia mobile. La rete di distribuzione dell'energia elettrica, i ripetitori, i telefoni cellulari e gli apparecchi domestici sono sorgenti artificiali di campi elettromagnetici che si sommano alle sorgenti naturalmente presenti nell'ambiente (sole, terra, scariche magnetiche). In particolare, la normativa in vigore regola i campi elettromagnetici artificiali generati da antenne e ripetitori per le telecomunicazioni e la radiotelevisione nel campo delle alte frequenze.

La recente normativa di cui alla legge 31/7/97 n. 249 e il relativo D.M. n. 381/98 hanno disciplinato i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana onde contenere l'esposizione a campi elettromagnetici. In esecuzione di questi principi e delle suddette norme, il Comune intende regolamentare l'ubicazione, la diffusione e le modalità attuative per l'installazione degli impianti per la radiofrequenza per assicurarne il corretto insediamento urbanistico e territoriale e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, come disposto dall'art. 8 comma 6 della legge 22/2/2001 n. 36, facendo riferimento a:

- Rispetto e conservazione dell'ambiente. La Costituzione (art. 32) promuove la tutela e la conservazione dell'ambiente. Il Comune attua questo principio pianificando, ove possibile, la localizzazione di impianti non esenti da potenziali rischi di inquinamento. Gli ambiti individuati devono essere tali da non comportare compromissione agli ambienti paesaggisticamente protetti e soggetti alla tutela monumentale;
- Dirette modalità di controllo. Il Comune ritiene di localizzare gli impianti per la radiofrequenza all'interno di aree omogenee e conformi nella localizzazione alla normativa vigente in materia. Questo perché detti impianti sono necessari alla collettività in quanto assimilabili a servizi di pubblico interesse, ma sono altresì ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, emettendo campi elettromagnetici per i quali è tuttora in fase di studio l'effetto provocato sull'organismo umano. Si da atto che alla data di approvazione del presente regolamento non esistono accertamenti sanitari definitivi che correlano le emissioni degli impianti oggetto del presente regolamento a un comprovato aumento di rischio per la salute dell'uomo.
- Contenimento degli impianti da dislocare sul territorio. Il Comune programma la localizzazione degli impianti in modo tale da garantire il corretto dimensionamento rispetto alle esigenze della collettività senza arrecare eccessivo impatto sul territorio e tutelando ogni ambito di valore ambientale, paesaggistico, architettonico e monumentale;
- Garanzia di partecipazione di operatori vari. Il Comune promuove forme di partecipazione diffusa a più operatori interessati all'installazione di impianti per la radiofrequenza. E' vietato che un singolo operatore disponga a titolo esclusivo di tutte le concessioni rilasciabili dal Comune in base alla mappa approvata;
- Principi contenuti nella L.R. 11/5/2001, n.11 del recante "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione";
- Disposizioni contenute nel Regolamento della Giunta Regionale n. 6 attuativo delle L.R.11/2001 del 11/5/2001;

- Criteri contenuti nella DGR n. VII/7351 del 11/12/2001 per la definizione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi.
- Modifiche apportate alla L.R. 11/5/2001, n. 11 dalla L.R. 6/3/2002, n. 4 recante "Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative.

ART. 1

(Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento disciplina le procedure di autorizzazione, la pianificazione e le modalità di installazione di impianti fissi per la radiofrequenza (radiodiffusione e radiocomunicazione).

ART. 2

(Ambito di applicazione)

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai sistemi fissi della telecomunicazione e della radiotelevisione, così come definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 381 del 10/9/1998. Il campo di applicazione del decreto è limitato all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio di sistemi fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti negli intervalli di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz (cd. alte frequenze). Vengono perciò regolamentati gli impianti fissi per telefonia mobile (stazioni radiobase), quelli per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi e vengono esclusi i sistemi mobili e quelli fissi non operanti nel settore, quali ad esempio i radar.

In particolare per sistema fisso si intende un manufatto composto da un punto antenna e da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici: il punto antenna può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo. La centralina e i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni e i materiali di fabbricazione possono variare. In base alle dimensioni il palo di innalzamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio all'elemento in cui esso viene installato (suolo, tetto di un fabbricato ecc.).

Le frequenze sopra indicate sono da intendersi automaticamente variate in base agli aggiornamenti normativi emanati dagli organi competenti in materia di pubblica sanità

ART. 3

(Localizzazione degli impianti)

Le aree in cui è possibile dar corso alla localizzazione degli impianti sono individuate dalla cartografia allegata in base al P.R.G; a queste dovranno aggiungersi altre aree anche se non individuate, da tutte le cessioni derivate da piani attuativi completati, vigenti in fase di esecuzione o di previsione. La cartografia costituisce parte integrante e indivisibile del presente regolamento (ALLEGATO 1). In essa il territorio comunale, sulla base dei criteri emanati dalla Regione Lombardia con delibera n. VII/7351 del 11/12/2001, è stato suddiviso in:

- **Area di tutela:** sono le aree comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio- assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze. Nelle aree di tutela è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla L.R. 11/5/2001, n. 11 con potenza totale al connettore di antenna fino a 300 W ad eccezione del limite inderogabile di 75 metri individuati ai sensi della L.R. n. 4/2002 e come di seguito esplicitati nel presente articolo.

- **Area 2:** corrisponde a due ambiti di intervento individuati nel rispetto dell'art. 18 delle NTA del PRG che ricadono in aree con destinazione industriale. In Area 2, fuori dalle aree di tutela, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla L.R. 11/5/2001, n. 11.
- **Area 1:** corrisponde alla parte di territorio comunale che non ricade in Area 2; in Area 1, fuori dalle aree di tutela, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla L.R. 11/5/2001, n. 11 ad eccezione di quelli con potenza totale al connettore di antenna superiore a 1000 W.

Ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L.R. n. 11/2001 e della successiva modifica introdotta dalla L.R. n. 4/2002 è comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri da intendersi come distanza tra il perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio - assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, e il punto di installazione degli impianti. E' inoltre vietata l'installazione nelle aree sottoposte a vincolo ambientale, in giardini, parchi comunali e sovracomunali e nelle aree con destinazione a verde, sport, parco giochi ed attrezzature collettive. In ogni caso, a seguito dell'emanazione di norme che introducano limiti rispetto alle distanze dai fabbricati, le stesse sono automaticamente recepite e comportano la valutazione circa lo spostamento degli impianti eventualmente realizzati in difformità dei nuovi limiti, oppure il contenimento delle emissioni previste, altresì il nuovo limite di distanza comporterà la rilocalizzazione delle aree per gli impianti di nuova formazione.

ART. 4

(Norme progettuali per l'installazione)

Gli impianti oggetto del presente regolamento, oltre a rispettare i limiti di emanazione previsti dalla vigente normativa sanitaria, devono essere progettati in modo tale da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibili al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso. Tali limiti di emanazione devono essere costanti nel tempo. Gli impianti devono inoltre rispettare i valori di attenzione e essere conformi agli obiettivi di qualità indicati nella vigente legislazione.

I suddetti impianti devono essere progettati in modo tale da favorire l'armonia e l'aspetto estetico del loro inserimento nel contesto in cui vanno installati. In particolare, essi non devono arrecare forte impatto visivo rispetto la contesto di inserimento; dovranno utilizzare obbligatoriamente elementi architettonici paesaggistici che tendano a mitigare l'impatto ambientale da concordarsi con l'Amministrazione Comunale. A tal proposito si precisa che:

- l'installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenze superiori a quattro ore situati:
 - entro 100 metri nel caso di impianti con potenza totale al connettore di antenna non superiore a 300 W;
 - entro 250 metri nel caso di impianti con potenza totale al connettore di antenna non superiore a 1000 W;
 - entro 500 metri nel caso di impianti con potenza totale al connettore di antenna superiore a 1000 W;
- la dimensione della cabina costituente la stazione (centralina, quadri elettrici, accessori vari) non deve superare le dimensioni di mt. 3 di lunghezza per mt. 3 di larghezza per m. 2,50 di altezza. La cabina è soggetta alla verifica delle distanze previste per i manufatti oggetto della norma che regola la zona urbanistica di riferimento.
- l'area dovrà essere delimitata con adeguati elementi architettonici in modo da renderla inaccessibile alla popolazione, laddove possono essere superati i limiti di esposizione precisati dalle normative statali. Ove sussiste tale rischio le aree devono essere delimitate, interdette all'accesso e rese riconoscibili attraverso la specifica segnaletica (ALLEGATO 2).

Si fa esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni. La carenza e l'assenza di interventi di manutenzione può comportare la revoca della concessione per l'installazione dell'impianto; in particolare la carente manutenzione che pregiudichi la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone e alla salute pubblica comporta la revoca automatica dell'autorizzazione. E' obbligo da parte del gestore, la presentazione di un Piano della Manutenzione, il quale dovrà prevedere un sistema di controllo e di interventi da eseguire a cadenza costante e prefissata, al fine di una corretta gestione dell'impianto e di tutti i suoi componenti.

ART. 5

(Programmazione delle installazioni)

Gli operatori del settore entro il 30 Novembre di ogni anno sono tenuti a presentare al Comune e all'ARPA un piano di localizzazione che descriva lo sviluppo o la modificazione dei sistemi da loro gestiti. Il piano di localizzazione degli impianti deve contenere almeno le seguenti informazioni, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento della Giunta Regionale, n. 6 attuativo della L.R. n. 11/2001:

- l'indicazione di ognuna delle aree (orientativamente individuabile da una circonferenza di raggio 200 metri per le zone urbane ad alta densità abitativa, 400 metri per le zone urbane o periferiche con bassa densità abitativa, 600 metri per le aree rurali) di ricerca per la collocazione di nuovi impianti per le telecomunicazioni;
 - l'indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti che sono significative ai fini della valutazione dei campi elettromagnetici prodotti da ciascun impianto che si intende installare o modificare.
- Il Comune rende pubblici i contenuti dei piani di localizzazione fissando il termine di 30 giorni per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudiziale all'installazione.

Il Comune autorizza le singole localizzazioni, garantendo forme di partecipazione e impedendo che un singolo operatore disponga a titolo esclusivo di tutte le autorizzazioni rilasciabili dando precedenza alle rilocalizzazioni di impianti esistenti in aree classificate non idonee.

ART. 6

(Procedure autorizzative per l'installazione degli impianti)

- 1) L'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni e di apparecchi in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e la televisione sono soggetti ad autorizzazione comunale, che viene rilasciata, acquisito il parere dell'A.R.P.A..
- 2) Il titolare dell'impianto presenta al Sindaco istanza di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio dell'impianto, corredata da:
 - a. estremi della concessione governativa;
 - b. progetto dell'impianto, informazioni, documentazione tecnica nonché valutazioni e misure preventive indicate nell'allegato B alla L.R. n. 11/2001;
 - c. dichiarazione di conformità ai limiti di esposizione di cui al comma 3 del presente articolo;
 - d. copia dell'istanza presentata all'A.R.P.A. al fine del rilascio del parere di competenza di cui al comma 3 del presente articolo;

- e. copia dell'istanza presentata al Comune al fine del rilascio della concessione edilizia o di altre autorizzazioni previste in sede comunale, quando necessarie;
- f. eventuali pareri o autorizzazioni, propedeutici alla realizzazione dell'impianto, previsti dalla normativa statale e regionale vigente, anche in relazione ai vincoli ambientali, architettonici e territoriali, o vincoli d'uso o accesso al manufatto o all'area dove è prevista l'installazione dell'impianto;
- g. atto di impegno sottoscritto dal titolare dell'impianto, o da suo legale rappresentante, ad una corretta manutenzione dell'impianto, ove, ai fini della protezione della popolazione devono essere rispettate le indicazioni specificamente fornite da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o in ingegneria oppure di diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico, elettromagnetico, delle telecomunicazioni, fisico, nucleare ovvero di altro titolo equivalente. Il titolare dell'impianto o il suo legale rappresentante si impegna altresì ad eseguire, nel caso di disattivazione, i relativi interventi sull'impianto fino alla completa demolizione, ripristinando il sito in armonia con il contesto territoriale;
- h. certificato fideiussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale.
- 3) Nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo, il titolare dell'impianto invia all'A.R.P.A. richiesta di parere sul rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, assumendosi gli oneri relativi all'attività istruttoria, tariffati secondo le indicazioni dell'art. 10, comma 5 della L.R. n. 11/2001. La richiesta deve essere accompagnata dal progetto dell'impianto, da informazioni, documentazione tecnica o valutazioni e misure preventive indicate nell'allegato B alla L.R. n. 11/2001. L'A.R.P.A. si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, inviando il parere al Sindaco ed al titolare dell'impianto.
- 4) Il Sindaco conclude il procedimento autorizzativo entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, comunicandone l'esito al titolare ed all'A.R.P.A.; nelle comunicazioni al titolare ed all'A.R.P.A. sono indicate eventuali prescrizioni. Il titolare dell'impianto può conseguentemente, nel rispetto degli adempimenti di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, nonché i vincoli di uso di immobili o manufatti previsti dalla normativa vigente, provvedere alla sua installazione e messa in esercizio.
- 5) Entro 30 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto, il titolare invia apposita comunicazione al Sindaco ed all'A.R.P.A., dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità dell'impianto realizzato al progetto presentato e l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2, 3 dell'art. 3 della L.R. n. 11/2001, utilizzando l'apposito schema definito con Regolamento della Giunta Regionale, n. 6 attuativo della L.R. n. 11/2001. (ALLEGATO n. 3).
- 6) Nel caso in cui nello svolgimento delle valutazioni preventive ricorrano condizioni, anche indicate dalla normativa vigente, tali da motivare l'attivazione di misure di controllo ad impianto attivo, l'A.R.P.A., dopo la messa in esercizio dell'impianto provvede alla verifica del rispetto dei limiti indicati dalla normativa vigente e delle condizioni previste nell'autorizzazione.
Il titolare è tenuto a modificare le modalità di esercizio dell'impianto in modo tale da rispettare i limiti indicati dalla normativa vigente e delle condizioni previste nell'autorizzazione, nel caso in cui l'A.R.P.A. ne verifichi il mancato rispetto.
In caso di inottemperanza l'A.R.P.A. ne dà comunicazione immediata al Sindaco ed all'A.S.L.
Il Sindaco può disporre il divieto di utilizzazione dell'impianto ed in caso di reiterata inadempienza revocare l'autorizzazione.
- 7) Nel caso di variazione di titolarità dell'impianto il nuovo titolare presenta, entro trenta giorni dalla variazione, apposita comunicazione al Sindaco ed all'A.R.P.A., utilizzando l'apposito modulo definito con Regolamento della Giunta Regionale, n. 6 attuativo della L.R. n. 11/2001. (ALLEGATO n. 4).
- 8) Nel caso di disattivazione il titolare presenta, entro trenta giorni dalla disattivazione, apposita comunicazione al Sindaco ed all'A.R.P.A., utilizzando il modulo definito con Regolamento della Giunta Regionale, n. 6 attuativo della L.R. n. 11/2001. (ALLEGATO n. 5).

- 9) In caso di variazione delle caratteristiche tecniche e delle modalità di impiego degli impianti, determinati a i fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, il titolare dà apposita comunicazione al Sindaco ed all'A.R.P.A., utilizzando il modulo definito con Regolamento della Giunta Regionale, n. 6 attuativo della L.R. n. 11/2001. (ALLEGATO n. 6).
Il titolare deve contestualmente presentare valutazioni, effettuate da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o in ingegneria oppure di diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico, elettromagnetico, delle telecomunicazioni, fisico, nucleare ovvero di altro titolo equivalente, sulle conseguenze che le variazioni determinano in relazione all'esposizione ai campi elettronici. Nel caso che, a causa delle modifiche da apportarsi, sia prevedibile un significativo aumento delle esposizioni o qualora si preveda l'aumento della potenza di emissione dell'impianto, rispetto a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione, l'impianto deve essere assoggettato ad un nuovo procedimento autorizzativo.
- 10) Nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto alla dichiarazione di cui al comma 5 o inadempienza alle disposizioni di cui al comma 9, il Sindaco, sentita l'A.R.P.A., può disporre con atto proprio il ripristino delle condizioni previste dall'autorizzazione, il divieto di utilizzazione dell'impianto e la revoca dell'autorizzazione.
- 11) Sino all'entrata in vigore del presente regolamento la localizzazione degli impianti di cui al presente articolo avviene in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti agli strumenti urbanistici successivamente definiti in attuazione della L.R. n. 11/2001.
- 12) I titolari degli impianti e delle apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza fra 100 kHz e 300 GHz di radiofrequenza, sono tenuti a rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa statale vigente nonché gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 11/2001. La progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisioni e l'adeguamento di quelli preesistenti devono avvenire in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibili, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dai sistemi stessi.
- 13) Gli impianti e le apparecchiature comprese in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e la radiofrequenza, devono inoltre rispettare i valori di attenzione ed essere conformi agli obiettivi di qualità indicati dalla vigente legislazione.

ART. 7

(Obblighi di comunicazione)

Ai sensi dell'articolo 6 della L. R. n. 11/2001 i seguenti esercizi :

- a) esercizio di impianti di potenza totale al connettore di antenna non superiore ai 7 W (da intendersi come somma delle potenze ai connettori di ciascuna antenna);
- b) esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione;
- c) esercizio di reti microcellulari di telecomunicazioni;

non richiedono una autorizzazione comunale specifica e sono assoggettate ad un regime di comunicazione preventiva, da inviare al Sindaco e all'A.R.P.A.

Gli esercizi di cui al punto b) del presente articolo presentano comunicazione utilizzando apposito schema definito con Regolamento della Giunta Regionale, n. 6 attuativo della L.R. n. 11/2001. (ALLEGATO n. 7).

Per quanto concerne l'installazione di tali impianti è fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie comunali.

Qualora dall'esame delle informazioni contenute nella comunicazione di cui sopra sia ipotizzabile il supera-

mento dei limiti fissati dalla normativa vigente, l'A.R.P.A., effettuate apposite verifiche ed accertato il superamento dei predetti limiti, ne dà comunicazione al Sindaco per l'adozione dei provvedimenti di competenza e all'A.S.L..

La variazione della titolarità dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche, nonché la sua chiusura, ovvero la messa fuori esercizio, devono essere comunicati al Sindaco ed all'A.R.P.A. entro dieci giorni, utilizzando i relativi schemi di comunicazione, di cui all'art. 5, comma 1 del Regolamento della Giunta Regionale, n. 6 attuativo delle disposizioni della L.R. n. 11/2001 (ALLEGATO n. 8, n.9, n.10).

E' soggetto all'obbligo della comunicazione anche il titolare dell'impianto che abbia presentato richiesta di autorizzazione di cui all'art. 6 del presente regolamento e decida di porre in esercizio l'impianto nella stessa configurazione prevista nella richiesta di autorizzazione, ma con potenza inferiore a 7 W (ipotesi dell'esercizio provvisorio).

ART. 8

(Comunicazione per l'esercizio di impianti di potenza al connettore non superiore a 7 W)

Ai sensi dell'art.2 del Regolamento Regionale, n. 6 attuativo della L.R. n. 11/2001, la comunicazione relativa all'esercizio di impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W (da intendersi come somma delle potenze ai connettori di ciascuna antenna) deve contenere almeno le seguenti informazioni:

A) dati anagrafici

1. sede legale, telefono e fax del titolare dell'impianto;
2. generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato l'impianto;

B) descrizione dell'impianto

B1) per ogni tipologia di antenna/pannello trasmittente riportare:

1. modello e marca;
2. dimensioni,
3. guadagno massimo (specificare se in dBi o dBd);
4. tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo sul piano orizzontale e su quello verticale contenenti la direzione di massimo guadagno;

B2) nel caso di stazioni radio base, per ogni settore e per ogni tecnica di trasmissione riportare:

1. tipo e numero di antenne utilizzate;
2. angolo orizzontale di puntamento delle antenne rispetto al nord geografico;
3. inclinazione elettrica e meccanica rispetto alla verticale;
4. numero massimo di canali e/o portanti attivabili;
5. potenza di alimentazione per ciascun canale e/o portante;
6. potenza al connettore d'antenna per ciascun canale e/o portante;

B3) per gli impianti fissi diversi dalle stazioni radio base oltre ai dati di cui al punto B1), che precede, riportare:

1. frequenza di funzionamento;
2. potenza totale di alimentazione del sistema.

C) sito d'installazione

1. dati che consentano la localizzazione, in modo univoco, del sito di installazione dell'impianto.
E' preferita l'indicazione precisa delle coordinate geografiche (Gauss-Boaga);
2. prospetti orizzontali e verticali in scala dell'impianto e della struttura di supporto (traliccio, edificio,

etc.) con indicati chiaramente il punto di fissaggio, l'altezza del centro elettrico e l'orientamento di ciascuna antenna e/o pannello. Nei prospetti deve essere inoltre riportato qualsiasi tipo di impianti preesistenti sulla stessa struttura di supporto;

3. planimetria in scala 1:2000 (ove non disponibile possono essere fornite altre planimetrie in scala, in grado di fornire dettagli comparabili) dell'area circostante l'impianto con raggio di almeno 100 metri dalle antenne trasmettenti.

Gli obblighi di comunicazione previsti in questo articolo si applicano, ai sensi della L.R. n. 4/2002, anche agli impianti temporanei per la telefonia mobile, in particolare per quelli con potenza totale al connettore di antenna non superiore a 7 W e per quelli con potenza totale al connettore superiore a 7 W ma non superiore a 20 W; per entrambe le tipologie di impianto il Comune può chiedere al gestore una diversa localizzazione. Ai sensi della L.R. 4/2002 per impianti temporanei per la telefonia mobile si intendono le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile (stazioni radio base) destinati a operare per un periodo di tempo limitato per esigenze funzionali temporanee o in attesa della realizzazione di un impianto fisso, e che, comunque, non siano in attività per un periodo di tempo superiore a 180 giorni.

ART. 9

(Comunicazione per l'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale)

La comunicazione relativa all'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione, deve contenere almeno i dati anagrafici e descrittivi dell'impianto, con riferimento a:

- generalità, indirizzo, telefono del titolare dell'impianto
- proprietà eventuale edificio o terreno su cui è localizzata la struttura di supporto
- estremi della patente del radio operatore e della licenza di radioamatore con l'indicazione della classe della licenza.

Per tale comunicazione viene adottato lo schema di cui all'art. 3 del Regolamento della Giunta Regionale, n. 6 attuativo della L.R. n. 11/2001 (ALLEGATO n. 7).

ART. 10

(Comunicazione per l'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione)

- 1) Per rete microcellulare di telecomunicazione si intende un insieme di impianti:
 - a) formato da stazioni radiobase (SRB) per la telefonia mobile tipicamente utilizzate per aumentare la capacità di servizio in presenza di picchi di traffico o per migliorare ed estendere la copertura del servizio all'interno degli edifici;
 - b) costituito da SRB aventi ciascuna potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 4 W;
 - c) con area di servizio della singola SRB individuabile in zone con raggio massimo di 100 metri intorno all'impianto.
- 2) La comunicazione relativa all'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazioni deve contenere almeno le seguenti informazioni, ai sensi del Regolamento della Giunta Regionale, n. 6 attuativo della L.R. n. 11/2001:
 - A) generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato l'impianto;
 - B) per ogni tipologia di antenna/pannello trasmittente riportare:
 - modello e marca;
 - dimensioni;

- guadagno massimo (specificare se in dBi o dBd);
- tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo sul piano orizzontale e su quello verticale contenenti la direzione di massimo guadagno.

C) per ogni impianto:

- tipo di antenna utilizzato;
- angolo orizzontale di puntamento dell'antenna rispetto al nord geografico;
- inclinazione elettrica e meccanica rispetto alla verticale;
- numero massimo di canali e/o portanti attivabili;
- potenza di alimentazione per ciascun canale e/o portante;
- potenza al connettore d'antenna per ciascun canale e/o portante;
- precisa indicazione del punto di collocazione, altezza del centro elettrico ed orientamento dell'impianto (direzione del lobo primario di irradiazione). Qualora l'impianto venga installato in facciata di una costruzione destinata a stazionamento prolungato di persone, riportare la distanza minima da finestre e balconi sulla stessa facciata e la valutazione dell'attenuazione per retro-irraggiamento nelle condizioni più sfavorevoli, comprese le eventuali attenuazioni delle strutture interposte.

ART. 11

(Regime transitorio per impianti esistenti)

- 1) I titolari di impianti di cui all'art. 7 del presente regolamento già in esercizio devono inviare apposita comunicazione al Comune e all'A.R.P.A.
- 2) I titolari degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione di cui all'art. 6 del presente regolamento già installati presentano al Comune l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 2 del presente regolamento. L'autorizzazione comunale è rilasciata entro un anno dalla richiesta ed è subordinata all'accertamento, da parte dell'A.R.P.A., del rispetto dei livelli massimi di esposizione previsti dalla normativa vigente, con oneri a carico del richiedente. In caso di mancato adeguamento dell'impianto alle eventuali prescrizioni il Sindaco può, con proprio provvedimento, disporre la revoca dell'autorizzazione con i conseguenti effetti per il periodo necessario all'esecuzione delle opere.
- 3) Il titolare di un impianto per le telecomunicazioni già in possesso di autorizzazione comunale a qualsiasi titolo rilasciata, nell'ambito della quale sia stato esaminato con esito positivo l'aspetto dell'esposizione ai campi elettromagnetici in riferimento ai contenuti delle vigenti normative, può richiedere al Comune la conferma della validità dell'autorizzazione posseduta. Nel formulare la richiesta i titolari allegano eventuale documentazione che, ad integrazione di quanto già presentato, completi il quadro delle informazioni previste al comma 2, art. 6 del presente regolamento.
Il Comune può richiedere all'A.R.P.A. l'espressione di un parere comunicandolo al titolare dell'impianto. Gli oneri di istruttoria dell'A.R.P.A. sono a carico del titolare dell'impianto. Trascorsi 180 giorni dalla presentazione della richiesta senza l'emissione di alcun provvedimento o di sospensione dei termini, l'autorizzazione si intende comunque confermata.
- 4) I titolari di impianti di cui al comma precedente possono richiedere la conferma dell'autorizzazione anche in caso di modifica degli impianti stessi, purché:
 - comunque non sia stata aumentata la potenza di emissione, rispetto a quanto previsto nell'autorizzazione già rilasciata;
 - la richiesta di conferma sia accompagnata da documentazione con la descrizione delle modifiche apportate all'impianto e da relazione di un esperto che confermi come tali modifiche non comportino un significativo aumento delle esposizioni ai campi elettromagnetici.

ART. 12

(Risanamenti)

- 1) Contestualmente alla comunicazione o all'istanza di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo, i titolari presentano al Comune e all'A.R.P.A. una proposta con i tempi e le modalità per il risanamento degli impianti preesistenti che non rispettano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalle vigenti disposizioni normative; tale proposta è inviata anche alla direzione generale competente in materia ambientale della Giunta Regionale.
- 2) Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i titolari di impianti situati in aree ove non è consentita l'installazione comunicano al Comune, alla direzione generale competente in materia ambientale della Giunta Regionale e all'A.R.P.A. i piani di adeguamento alla nuova regolamentazione urbanistica. La delocalizzazione degli impianti deve avvenire in siti conformi alla pianificazione in materia.
- 3) Sulla base delle proposte e delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, l'A.R.P.A. e la competente A.S.L., adotta un apposito piano di risanamento, al quale i titolari sono tenuti a conformarsi; l'A.R.P.A. effettua i controlli relativi alla applicazione dei piani di risanamento. Ogni onere derivante dall'applicazione dei piani di risanamento è posto a carico del titolare dell'impianto.
- 4) Fuori dai casi di cui al comma 1, qualora l'A.R.P.A. verifichi il superamento dei limiti e dei valori di esposizione per la popolazione previsti dalla legislazione vigente, ne dà comunicazione al Sindaco per l'adozione delle misure di competenza, e all'A.S.L.. Ove al superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa concorrano più impianti, l'A.R.P.A. indica i coefficienti di riduzione e propone tempi per l'attuazione del risanamento.
- 5) Il Sindaco prescrive al titolare dell'impianto o ai titolari degli impianti che concorrono a provocare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa l'attuazione di interventi di risanamento, da conseguirsi entro sei mesi dalla prescrizione attraverso misure tecniche da individuarsi sotto la responsabilità degli stessi.
- 6) L'A.S.L. propone al Sindaco l'eventuale adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica con oneri a carico dei soggetti gestori a seguito di valutazioni riguardanti i rischi per la salute della popolazione in relazione all'entità e alle condizioni del superamento dei limiti e dei valori di esposizione previsti dalla vigente normativa.
- 7) Nel caso che i titolari degli impianti, che nel complesso provocano il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, definiscano accordi volontari per la riduzione dell'esposizione entro i limiti previsti dalla vigente normativa, gli stessi formulano apposita proposta di risanamento al Sindaco che, sentita l'A.R.P.A., può approvare tale modalità di riduzione a conformità.
- 8) L'A.R.P.A. effettua controlli sul risultato dell'applicazione delle misure di risanamento e ne comunica l'esito al Sindaco e all'A.S.L..
- 9) In caso di inerzia dei titolari di impianto, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività degli impianti o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.
- 10) Gli oneri dell'attività tecnica e istruttoria svolta dall'A.R.P.A. ai sensi del presente articolo sono posti in carico al titolare dell'impianto che provoca il superamento dei limiti di esposizione, o ai titolari degli impianti che concorrono a tale superamento, in misura proporzionale al coefficiente di riduzione calcolato nell'ambito delle procedure di riduzione a conformità.

ART. 13

(Modalità di controllo)

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente, nell'ambito di applicazione della Legge Regionale n. 11/2001, avvalendosi dell'A.R.P.A. che agirà sulla base del proprio programma annuale di controllo sugli impianti e apparecchiature oggetto del presente regolamento.

Si potrà prevedere la possibilità di posizionare in prossimità delle Stazioni Radio Base specifici rilevatori dei campi elettromagnetici, se attualmente disponibili sul mercato con le necessarie caratteristiche tecniche. In caso di installazione di tale strumentazione, la stessa dovrà essere mantenuta costantemente efficiente.

ART. 14

(Sanzioni per l'accertamento di violazione al presente regolamento)

Per l'installazione degli impianti di cui al presente regolamento dovranno essere osservate:

- le norme ed i regolamenti vigenti in materia di concessione edilizia, autorizzazione edilizia e Denuncia di Inizio Attività;
 - le norme che regolamentano il contenimento ed il controllo delle emissioni elettromagnetiche;
- Oltre ad eventuali sanzioni di natura specifica, ogni violazione verrà perseguita anche ai sensi della L.R. n. 11/2001.

ART. 15

(Durata del Regolamento)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della delibera di approvazione.

Il Comune favorirà la sua divulgazione ed ottempererà alle forme di pubblicità e di pubblicazione previste dalla normativa vigente.

La validità del regolamento e la sua durata sono subordinate all'emanazione di leggi e normative fondamentali, trattanti la materia dell'installazione degli impianti in oggetto e dell'inquinamento elettromagnetico, che introducano contenuti diversi e con i quali comunque il regolamento entri in difformità.

Le modalità di presentazione delle pratiche edilizie e degli istituti autorizzativi emanati dall'Amministrazione Comunale varieranno automaticamente se vi saranno prescrizioni, leggi o quant'altro, a carattere sovramunicipale, che modifichi la legislazione attuale.

ALLEGATI

- N. 1:** cartografia.
- N. 2:** contrassegno da impiegare per la segnalazione delle aree delimitate.
- N. 3:** dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato rispetto al progetto presentato e di osservanza alle prescrizioni.
- N. 4:** comunicazione di variazione nella titolarità di impianto di telecomunicazione o radiotelevisione.
- N. 5:** comunicazione di disattivazione dell'impianto di telecomunicazione e radiotelevisione.
- N. 6:** comunicazione di variazione delle caratteristiche tecniche e/o delle modalità d'impiego dell'impianto di telecomunicazione o radiotelevisione.
- N. 7:** comunicazione relativa all'esercizio di impianto ad uso radioamatoriale.
- N. 8:** dichiarazione di variazione nella titolarità dell'impianto di telecomunicazione o radiotelevisione.
- N. 9:** comunicazione di disattivazione dell'impianto di telecomunicazione e radiotelevisione.
- N. 10:** comunicazione di variazione delle caratteristiche tecniche e/o delle modalità d'impiego dell'impianto di telecomunicazione o radiotelevisione.



Comune di Limbiate
Provincia di Milano

ALLEGATO N. 1

*Regolamento per l'installazione di impianti per la radiofrequenza
(radiodiffusione e radiocomunicazione)*

Planimetria scala 1:5000

(vedi fine allegati)



Comune di Limbiate
Provincia di Milano

ALLEGATO N. 2

Contrassegno da impiegare per la segnalazione delle aree delimitate





Comune di Limbiate
Provincia di Milano

ALLEGATO N. 3

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO REALIZZATO RISPETTO AL PROGETTO
PRESENTATO E DI OSSERVANZA ALLE PRESCRIZIONI (l.r. 11/01, art. 7, comma 5)**

Al Comune di _____

All'ARPA Sede di _____

Il sottoscritto nato a Prov.
residente a Via n. in qualità di: (titolare/proprietario);
(gestore) dell'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel
Comune di autorizzato ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/01 con provvedimento
comunale rilasciato il prot. n. e per il quale si erano fornite le seguenti
informazioni:

A) dati anagrafici

- titolare dell'impianto
- generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura da supporto
su cui viene installato

B) descrizione dell'impianto:

- tipologia da antenna/pannello trasmittente

C) stato d'installazione

- dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della L.R. 11/01,
che l'impianto sopra specificato è stato realizzato **in conformità** al progetto presentato in data
..... al Comune di e che è conforme alle disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 della Legge Regionale 11/01.

Luogo e data _____

Firma _____



Comune di Limbiate
Provincia di Milano

ALLEGATO N. 4

**COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE NELLA TITOLARITA' DI IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE
O RADIOTELEVISIONE (l.r. 11/01, art. 6, comma 2)**

Al Comune di _____

All'ARPA Sede di _____

Il sottoscritto nato a Prov.
residente a Via n. in qualità di: nuovo titolare di
impianto di (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di per il
quale era stata inviata comunicazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/01 in data
protocollata dal Comune di ilrilasciato il
prot. n. impianto per il quale erano state fornite le seguenti informazioni:

A) dati anagrafici:

- titolare dell'impianto
- generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura da supporto su cui viene installato

B) descrizione dell'impianto:

- tipologia da antenna/pannello trasmettente

C) stato d'installazione

- dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto

COMUNICA

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della L.R. 11/01:

di essere subentrato a: (indicare i dati relativi al precedente titolare) nella titolarità dell'impianto
in oggetto a partire dalla data del

Luogo e data _____

Firma _____



Comune di Limbiate
Provincia di Milano

ALLEGATO N. 5

**COMUNICAZIONE DI DISATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE
E RADIOTELEVISIONE (l.r. 11/01, art. 6, comma 2)**

Al Comune di _____

All'ARPA Sede di _____

Il sottoscritto nato a Prov.
residente a Via n. in qualità di: (titolare/proprietario)
(gestore) dell'impianto di (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di
..... per il quale era stata presentata comunicazione ai sensi dell'art. 6 della L.R.
11/01 in data ricevuta dal Comune di il
prot. n. ed erano state fornite le seguenti informazioni

A) dati anagrafici:

- titolare dell'impianto
- generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura da supporto su cui viene installato

B) descrizione dell'impianto:

- tipologia da antenna/pannello trasmittente

C) stato d'installazione

- dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto

COMUNICA

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della L.R. 11/01:

di avere disattivato l'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) sopra specificato
in data

Luogo e data _____

Firma _____



Comune di Limbiate
Provincia di Milano

ALLEGATO N. 6

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E/O DELLE MODALITA' D'IMPIEGO DELL'IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE O RADIOTELEVISIONE (l.r. 11/01, art. 6, comma 2)

Al Comune di _____

All'ARPA Sede di _____

Il sottoscritto nato a Prov.
residente a Via n. in qualità di: (titolare/proprietario) (gestore) dell'impianto di (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di per il quale era stata presentata comunicazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/01 in data ricevuta dal Comune di il prot. n. ed erano stati forniti i seguenti dati:

A) dati anagrafici:

- titolare dell'impianto
- generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura da supporto su cui viene installato

B) descrizione dell'impianto:

- tipologia da antenna/pannello trasmittente

C) stato d'installazione

- dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto

COMUNICA

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della L.R. 11/01:

1. di avere proceduto in data alla variazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto di (telecomunicazione) (radiotelevisione) individuato dai dati sopra elencati.

La modifica apportata consiste in: (specificare nel dettaglio la modifica effettuata)

.....

2. di aver proceduto in data alla variazione delle modalità di impiego/utilizzo/servizio relativa all'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) individuato dai dati sopra elencati.

Le modifiche nelle modalità di impiego dell'impianto sono le seguenti:

.....

.....

Luogo e data _____

Firma _____



Comune di Limbiate
Provincia di Milano

ALLEGATO N. 7

**COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTO AD USO RADIOAMATORIALE
(l.r. 11/01, art. 6, comma 1, lettera b / articolo 10, comma 1)**

Al Sindaco del Comune di _____

All'ARPA Lombardia

Sede di _____

Oggetto: Comunicazione relativa all'esercizio di impianto ad uso radioamatoriale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), (articolo 10, comma 1).

Il sottoscritto nato a il Prov. residente nel Comune di in Via n. telefono nominativo titolare patente e della Licenza di Impianto ed Esercizio di Stazione di Radioamatore nr. di classe rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Lombardia in data

COMUNICA

Di aver installato e di tenere in esercizio la Stazione di radioamatore di cui alla Licenza medesima, ubicata in Via nr.

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità di operare nei limiti di frequenze e potenze della Licenza di cui è titolare.

Luogo e data _____

Firma _____



Comune di Limbiate
Provincia di Milano

ALLEGATO N. 8

**DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE NELLA TITOLARITA' DELL'IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE
O RADIOTELEVISIONE (l.r. 11/01, art. 7, comma 7)**

Al Comune di _____

ALL'ARPA Sede di _____

Il sottoscritto nato a Prov.
residente a Via n. in qualità di nuovo titolare
di impianto di (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di
autorizzato (in attesa di autorizzazione) ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/01 con provvedimento
comunale rilasciato il prot. n., e per il quale erano state fornite le
seguenti informazioni:

A) dati anagrafici:

- titolare dell'impianto
- generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura da supporto su cui viene installato

B) descrizione dell'impianto:

- tipologia da antenna/pannello trasmittente

C) stato d'installazione

- dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto

COMUNICA

Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della L.R. 11/01:

di essere subentrato a: (indicare i dati relativi al precedente titolare) nella titolarità dell'impianto
sopra specificato a partire dalla data del

Luogo e data _____

Firma _____



Comune di Limbiate
Provincia di Milano

ALLEGATO N. 9

**COMUNICAZIONE DI DISATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE
O RADIOTELEVISIONE (l.r. 11/01, art. 7, comma 8)**

Al Comune di _____

All'ARPA Sede di _____

Il sottoscritto nato a Prov. residente a Via n. in qualità di: (Titolare/Proprietario) (gestore) di un impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di autorizzato ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/01 con provvedimento comunale rilasciato il prot. n., impianto per il quale erano state fornite le seguenti informazioni

A) dati anagrafici:

- titolare dell'impianto
- generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura da supporto su cui viene installato

B) descrizione dell'impianto:

- tipologia da antenna/pannello trasmittente

C) stato d'installazione

- dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto

COMUNICA

Ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della L.R. 11/01:

di avere disattivato l'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) già autorizzato e individuato dai dati sopra riportati, in data

Luogo e data _____

Firma _____



Comune di Limbiate
Provincia di Milano

ALLEGATO N. 10

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E/O DELLE MODALITA' D'IMPIEGO DELL'IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE O RADIOTELEVISIONE (l.r. 11/01, art. 7, comma 9)

Al Comune di _____

All'ARPA Sede di _____

Il sottoscritto nato a Prov. residente a Via n. in qualità di: (titolare/proprietario) (gestore) dell'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di, autorizzato ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/01 con provvedimento comunale rilasciato il prot. n., impianto per il quale erano state fornite le seguenti informazioni:

A) dati anagrafici:

- titolare dell'impianto
- generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura da supporto su cui viene installato

B) descrizione dell'impianto:

- tipologia da antenna/pannello trasmittente

C) stato d'installazione

- dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto

COMUNICA

Ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della L.R. 11/01:

1. di avere proceduto in data alla variazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) autorizzato con il provvedimento comunale sopra specificato. La modifica apportata consiste in: (specificare nel dettaglio la modifica effettuata)

2. di aver proceduto in data alla variazione delle modalità di impiego/utilizzo/servizio relativa all'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) sopra specificato. Le modifiche nelle modalità di impiego dell'impianto sono le seguenti:

3. allega alla presente comunicazione la valutazione tecnica redatta da in data, esperto ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 11/01, relativa alle modifiche che le variazioni tecniche e/o di modalità di impiego determinano sull'esposizione ai campi elettromagnetici.

4. dichiara che le variazioni tecniche non comportano un aumento delle esposizioni o della potenza di emissione dell'impianto e, per quanto disposto dall'art. 7, comma 9, della L.R. 11/01 non necessitano di una nuova autorizzazione.

Luogo e data _____

Firma _____



LEGENDA

-  area 1
-  area 2
-  Parco delle Groane
-  area a destinazione attrezzature collettive, verde e sport - parco giochi
-  edificio dove è vietata qualsiasi installazione ai sensi art. 4, c. VIII° L.R. 11/01
-  area di tutela come da "allegato A" delibera R.L. n° 7351 ai sensi art. 4, c. II° L.R. 11/01
-  limite territorio comunale


Comune di Limbiate
 Assessorato Pianificazione del Territorio e Qualità Ambientale
 Settore Tecnico
 Area Pianificazione Territoriale e Urbanistica

ALLEGATO 1
 Regolamento per l'installazione di impianti per la radiofrequenza (radiodiffusione e radiocomunicazione)